



Area **Sistemi**

Settore **"Personale e Sviluppo Organizzativo"**

Al Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

Oggetto: entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022, in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza - nuove tutele in materia di congedo parentale e paternità obbligatoria e modifiche alla legge 104/1992.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 105/2022, con il quale vengono recepite le disposizioni contenute nella direttiva UE n. 2019/1158.

A seguito dell'approvazione definitiva di detta norma, in vigore dal 13 agosto u.s., si riportano, di seguito, alcune novità introdotte dalla stessa, in materia di congedi parentali e Legge 104/92.

Il predetto Decreto Legislativo introduce il **congedo di paternità obbligatorio**, che è stato fissato in 10 giorni lavorativi, non divisibili ad ore e fruibili in modalità continuativa o frazionata, godibili dal padre lavoratore, nell'arco temporale compreso tra i 2 mesi precedenti ed i 5 successivi al parto.

Il predetto congedo è raddoppiato a venti giorni lavorativi in caso di parto plurimo, si applica anche al padre adottivo o affidatario ed è indennizzato nella misura del 100% della retribuzione.

Tale congedo può essere fruito anche durante il congedo di maternità spettante alla madre lavoratrice ed è compatibile, in giorni differenti, con il diverso istituto del congedo di paternità, alternativo, disciplinato dall'articolo 28 del T.U. 151/2001 (fruibile solo in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Il predetto congedo dovrà essere richiesto dal lavoratore padre al proprio Responsabile, con un anticipo non inferiore a 5 giorni, compilando l'apposita istanza reperibile al seguente indirizzo www.unisannio.it/ateneo/uffici-amministrativi/area-sistemi/uo-personale-tecnico-ed-amministrativo-e-dirigenti.

Il suddetto Decreto Legislativo ha introdotto rilevanti novità in materia di congedo parentale, apportando modifiche agli articoli 32 e 34 del D.Lgs n. 165/2001.

In particolare si rappresenta quanto segue:

- alla madre, **fino al dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% di 3 mesi non cedibile all'altro genitore;
- al padre, **fino al dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile al 30% di 3 mesi non cedibile all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra di loro, a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della durata complessiva di 3 mesi. **Pertanto, tra i genitori il periodo massimo complessivo indennizzabile al 30% è pari a 9 mesi in luogo di 6;**
- per i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi indennizzabili per entrambi i genitori, è dovuta fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento) una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.



Area **Sistemi**

Settore **"Personale e Sviluppo Organizzativo"**

Si rappresenta, inoltre, che i periodi di congedo parentale sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Per la fruizione dei predetti congedi è necessario compilare l'apposita istanza reperibile al seguente indirizzo www.unisannio.it/ateneo/uffici-amministrativi/area-sistemi/uo-personale-tecnico-ed-amministrativo-e-dirigenti

Il Decreto Legislativo 105/2022, infine, ha introdotto novità in materia di Legge n. 104/1992.

In particolare, **fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permessi retribuiti mensili, od in alternativa 18 ore**, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità, in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, tra quelli previsti dall' art. 3, comma 4, lettera b 2) del predetto Decreto Legislativo, i quali potranno fruirne, in via alternativa tra loro, eliminando, di conseguenza, il principio *"del referente unico dell'assistenza"*. La fruizione dei permessi è estesa anche a coloro che assistono un convivente di fatto e parte di un'unione civile.

A tal proposito, gli interessati che intendano fruire del predetto diritto nella modalità sopra rappresentata, dovranno presentare apposita domanda alla U.O. *"Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"* , corredata dal modello di dichiarazione all'uopo predisposto reperibile al seguente indirizzo www.unisannio.it/ateneo/uffici-amministrativi/area-sistemi/uo-personale-tecnico-ed-amministrativo-e-dirigenti.

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile